

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **374/1993** (ECLI:IT:COST:1993:374)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **07/07/1993**; Decisione del **04/10/1993**

Deposito del **07/10/1993**; Pubblicazione in G. U. **13/10/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19698**

Atti decisi:

N. 374

## ORDINANZA 4-7 OTTOBRE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.d.f. Barberis Franco e Pé Cinzia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento della società di fatto Barberis Franco e Pé Cinzia, promosso a seguito dell'istanza della Banca d'America e d'Italia, il Tribunale di Savona ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma (rectius: primo e secondo comma), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone;

che il Giudice remittente ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma, con riferimento alle società di persone (per le quali vige la regola della responsabilità patrimoniale illimitata dei soci), per la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e per la disparità di trattamento che verrebbe a prodursi tra le due categorie di persone (imprenditori individuali e soci delle società personali che, al pari dei primi, sono illimitatamente responsabili e, pertanto, esposti al fallimento in via automatica, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, della legge fallimentare);

che, ad avviso del giudice a quo, l'irrazionale disparità di trattamento si profilerebbe anche con riguardo ai tipi di società, a seconda che si tratti o meno di società artigianali e, quindi, a seconda che si superino o meno certi limiti dimensionali dell'impresa (onde sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra l'impresa di piccole dimensioni, quando questa sia organizzata in forma societaria, e particolarmente nella forma delle società di persone, e l'impresa organizzata in forma individuale);

che la questione sarebbe rilevante in considerazione della modesta entità del capitale sociale, delle poche attrezzature utilizzate e della mancanza di scorte;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991 e con successiva ordinanza n. 11 del 1993, ha già dichiarato inammissibile analoga questione;

che l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*